



UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Pordenone,

05/08/2021

OGGETTO: **AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGD 50/2016 PER L'APPALTO DEI LAVORI "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MIGLIORAMENTO DEL COMFORT AMBIENTALE DI CASA SERENA"**
APPALTO 2: ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E NUOVO SISTEMA DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA.
CUP: I55I17000060002

QUESITO N. 2

Una ditta chiede:

visto che la OG1 supera il 15% chiedo se è obbligatorio fare ATI con impresa in possesso di OG1 visto che vedo che è subappaltabile al 40%. Grazie

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

Si precisa che l'indicazione data nella manifestazione d'interesse risulta fuorviante e pertanto necessita della seguente precisazione:

Atteso che l'articolo 105 del D.lgsvo 50/2016 prevede che il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Attualmente il limite di subappalto si attesta al 50% dal momento che dal 1° giugno 2021 e fino al 31 ottobre 2021, l'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge n. 108 del 2021 ha esplicitamente innalzato detto limite dal 40% al 50%; ciò premesso la manifestazione riporta il limite antecedente in quanto espletata in vigore della modifica apportata dall'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019 e dell'art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021 (limite di subappalto del 40%); Ciò detto sarà possibile eventualmente adeguare la percentuale al nuovo dettame normativo nell'espletamento della successiva RDO.

Ciò premesso si precisa che il limite è da riferirsi all'importo di contratto, e non alla singola categoria di riferimento; si precisa altresì che la categoria OG1 non rientra fra le categorie superspecializzate di cui all'articolo 2 comma 1 del D.M 248/2016 e pertanto qualora la ditta qualificata per la categoria prevalente non disponga di adeguati requisiti per l'esecuzione della categoria OG1 (in detto caso

articolo 90 del D.P.R. 207/2010 in quanto inferiore ad euro 150.000,00) potrà interamente subappaltarla a ditta qualificata nel rispetto del limite di subappalto complessivamente consentito.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(geom. Luca Graffitti)
Firmato digitalmente